

Residenza Governativa  
telefono 091 814 44 70  
fax 091 814 44 03  
e-mail [dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch)  
Internet [www.ti.ch/DT](http://www.ti.ch/DT)

Repubblica e Cantone Ticino

Funzionario  
incaricato Direzione

Dipartimento del territorio  
6501 Bellinzona

Bellinzona, 21 ottobre 2008

## COMUNICATO STAMPA

### DT – Requisiti per l'abilitazione alla pesca

**L'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) comunica che a partire dal 1° gennaio 2009 per staccare una licenza di pesca occorrerà ottenere un attestato specialistico obbligatorio.**

La revisione della legislazione federale sulla protezione degli animali ha prestato particolare attenzione ai pesci e alle attività legate alla pesca (piscicoltura, pesca dilettantistica e professionale), nell'ottica di migliorare le competenze e le conoscenze dei pescatori. La conseguente revisione dell'Ordinanza concernente la Legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01) ha introdotto nella legislazione il principio secondo cui per acquisire una patente di pesca occorre possedere sufficienti conoscenze su pesci e gamberi, oltre che su un esercizio della pesca conforme alle esigenze in materia di protezione degli animali:

*Art. 5a OLFP Requisiti per il rilascio della licenza di pesca*

*Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca.*

Questa norma, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, lascia ai Cantoni un certo margine di manovra in sede d'esecuzione. La Confederazione auspica, tuttavia, che i Cantoni applichino il nuovo articolo nella maniera più uniforme possibile. Per raggiungere l'obiettivo dell'attuazione armonizzata del nuovo articolo 5a OLFP, è stato costituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dei Cantoni, del settore della protezione degli animali, degli ambienti della pesca e dell'Ufficio svizzero di consulenza per la pesca.

### **L'attestato specialistico**

Il gruppo di lavoro ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2009 per ottenere la licenza di pesca sarà obbligatorio attestare di aver acquisito le nozioni fondamentali per un comportamento corretto nei confronti del pesce. A dipendenza della categoria di licenza, ciò avverrà tramite un corso (patenti di durata maggiore a 1 mese) o un opuscolo informativo (patenti di durata inferiore o uguale a 1 mese).

Ai pescatori devono essere quindi offerti a livello cantonale dei corsi sui seguenti argomenti:

- Come allamare ed estrarre dall'acqua un pesce;
- Come trattare correttamente un pesce catturato;
- Come uccidere un pesce;
- Come rimettere correttamente in acqua un pesce;
- Anatomia dei pesci;
- Funzione di branchie, circolazione sanguigna e cuore;
- Funzione e posizione della vescica natatoria;
- Funzione di squame e mucosa;
- Conoscenze delle principali specie di pesci e gamberi presenti nel Cantone, oltre che delle specie protette;
- Caratteristiche degli habitat degli avannotti e caratterizzazione delle principali regioni di pesca.

Gli organizzatori dei corsi possono ampliare il corso con ulteriori temi o con l'integrazione di una parte pratica. Al termine dei corsi vi è la possibilità di effettuare un breve test, il cui superamento consente di ottenere il certificato SaNa, riconosciuto in tutta la Svizzera e in parte dei Paesi confinanti. Chi richiede una licenza di validità inferiore o uguale a un mese o non è tenuto ad acquistare una patente per praticare la pesca, non è assoggettato all'obbligo di frequentare il corso. In questo caso, gli uffici di rilascio della licenza consegneranno del materiale informativo su un esercizio della pesca rispettoso delle esigenze in materia di protezione degli animali.

### **Che cosa è l'attestato SaNa e a chi serve**

La certificazione specialistica SaNa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009 e attesterà l'acquisizione degli standard minimi di formazione per pescatori. Questo attestato sarà riconosciuto in tutta la Svizzera e in alcuni Paesi confinanti (Germania, Austria), e darà accesso alle patenti di lunga durata (> 1 mese).

### **Regolamentazione transitoria**

Ai sensi di una soluzione transitoria sono previste le seguenti possibilità:

- a) i pescatori che prima del 1° gennaio 2009 hanno già seguito un corso (es.: corso d'introduzione alla pesca della FTAP per il Cantone Ticino) o superato un esame di pesca (es.: Sportfischer-Brevet) potranno ottenere su richiesta documentata un certificato SaNa;
- b) coloro che negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 o 2008 hanno ottenuto una licenza di durata superiore a un mese potranno ottenere un certificato SaNa *transitorio*, quali pescatori con conoscenze sufficienti, senza ulteriore obbligo di formazione. Tuttavia, chi otterrà il certificato SaNa transitorio, dovrà attendersi un'accettazione limitata (ad es. nei Cantoni Sciaffusa e Zugo, e nei Paesi limitrofi citati esso non è riconosciuto).

### **Conseguenze per i corsi d'introduzione alla pesca del Cantone Ticino**

Dal 1996 nel Cantone Ticino vi è l'obbligo di formazione per l'abilitazione alla pesca con patenti annuali. Da allora, la Federazione Ticinese Acquicoltura e Pesca (FTAP), in collaborazione con l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), ha organizzato annualmente corsi d'introduzione alla pesca. Nel 2008 è stato aggiornato il programma completandolo, dove necessario, con le tematiche ritenute obbligatorie dalla Confederazione. A partire dal 2009 si farà capo al materiale didattico federale e

sarà offerta la possibilità di effettuare un breve test, il cui superamento darà accesso al certificato SaNa. Per questi motivi, la durata del corso sarà maggiore rispetto agli ultimi anni.

Poiché, per ragioni didattiche, saranno ammessi al corso solo coloro che hanno compiuto i 13 anni, non sarà più possibile il rilascio di patenti annuali a chi non ha raggiunto l'età di 14 anni. Per ovviare a ciò, l'UCP intende proporre a breve una modifica di legge per consentire ai ragazzi sotto i 14 anni di pescare senza patente se accompagnati da un adulto munito di patente annuale (attualmente possibile fino a 10 anni).

### **Conseguenze per i pescatori ticinesi**

#### Ottenimento delle patenti annuali ticinesi

La situazione resta immutata. Pertanto chi ha acquisito l'attestato di frequenza al corso della FTAP prima del 2009, oppure può dimostrare di aver staccato una patente annuale dopo il compimento del 16° anno d'età a partire dal 1992, potrà staccare la patente annuale ticinese senza ulteriori procedure. Potrà invece accedere alle patenti di lunga durata (> 1 mese) in altri Cantoni, solo se ottiene un certificato SaNa in base alla regolamentazione transitoria (vedi sopra; caso a).

Chi frequenterà il corso dal 2009 in poi potrà staccare la patente annuale ticinese, come in passato, anche senza effettuare il test per l'attestato SaNa. Non potrà invece staccare patenti di lunga durata negli altri Cantoni svizzeri. Questo sarà possibile solo attraverso il superamento del test e relativo conseguimento dell'attestato SaNa.

L'UCP consiglia a tutti i pescatori che sono in condizione di farlo (vedi sopra) di richiedere il certificato SaNa (costi amministrativi: 15.- Fr). Le richieste, corredate dalla documentazione indicata sopra, sono da indirizzare a:

netzwerk anglerausbildung.ch  
Geschäftsstelle  
Buebentalstrasse 30  
8855 Wangen  
Tel. 055 450 50 63  
info@anglerausbildung.ch

#### Ottenimento delle patenti turistiche ticinesi

Le patenti turistiche saranno ottenibili come finora, senza l'obbligo di frequentare il corso. I richiedenti riceveranno a partire dal 2009 la documentazione con le informazioni in merito alla pratica della pesca nell'ottemperanza della legislazione vigente in materia di protezione degli animali.

### **Per ulteriori informazioni rivolgersi a:**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

*Bruno Polli*, collaboratore scientifico, bruno.polli@ti.ch, tel. 091/ 814.35.09 (38)